



Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Economico
Organismo Composizione della Crisi
Con Competenza territoriale nel circondario del

**Tribunale
di
Tivoli**

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 15,
COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2 E COMMA 3 BIS, LEGGE 3
DEL 2012**

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura dell'Accordo
(art. 7, comma 1, L.3 del 2012)

DEBITORE: [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] - CAP [REDACTED]; C.F. [REDACTED]

GESTORE DELLA CRISI: Dott. [REDACTED] iscritto all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, nato a [REDACTED] il [REDACTED] con studio in [REDACTED] in [REDACTED] telefono [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

PEC: [REDACTED];

E-MAIL: [REDACTED];

AVVOCATO PROCEDURA: Avv. [REDACTED], con studio in Via [REDACTED] [REDACTED] Tel. [REDACTED] Cellulare: [REDACTED] C.F. [REDACTED]

PEC: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ASSODEBITORI TIVOLI, ISCRITTO AL N. 334 DELLA SEZIONE A) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DEL D.M. 202/2014

Dott. ANTONINO SPANO' - Via Tacito n° 84 - 00193, Roma
Telefono-Fax: 06-92935609 - Pec: dott.antoninospano@pec.it

Sommario

PREMESSA.....	4
Informazioni circa la situazione familiare del Debitore.....	6
Tabella 1: Dati anagrafici del Debitore:.....	6
Certificato Contestuale di Residenza, di Stato di Famiglia della Sig.ra [REDACTED].....	7
Certificato del Casellario Giudiziale di [REDACTED].....	8
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE.....	9
Indicazione delle cause dell'indebitamento.....	9
PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.....	9
1. CRITERIO SOGGETTIVO: Stato di Sovraindebitamento e Cause.....	9
2. CRITERIO OGGETTIVO: AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.....	13
3. STATO PASSIVO: Situazione Debitoria - Elenco Creditori e Specifica voci di Debito.....	14
Tabella 3: Riassunto situazione debitoria.....	14
Tabella 1: Dettaglio situazione debitoria [REDACTED].....	15
4. ELENCO BENI DEL DEBITORE.....	20
Inventario beni immobili [REDACTED].....	20
Inventario beni mobili [REDACTED].....	21
Tabella 4.1. Dettaglio beni registrati.....	22
Tabella 4.2 Dettaglio crediti.....	22
Dettaglio Crediti:.....	22
5. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.....	23
Tabella 1: Dati Redditali anno 2021.....	23
6. Spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare.....	24
7. ATTI DI DISPOSIZIONE.....	25

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti

– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

8. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO E CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'EVENTUALE ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	25
9. FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA.....	27
10. DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI VOTO.....	28
Tabella 10.1 – Riepilogo situazione debitoria con ripartizione dei Creditori.....	28
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.....	31
Indicazione della eventuale esistenza di crediti eventualmente rientranti nella categoria di cui all'art. 7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE) e di crediti impignorabili.....	31
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.....	35
Tabella 10: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito.....	36
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta.....	38
Tabella 11: Sintesi Accordo di Ristrutturazione del Debito.....	38
Prerogativa del Piano.....	39
CONCLUSIONI.....	39
ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	41

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. SPANO' ANTONINO, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili, con studio in Roma in Via Tacito n° 84 è stato nominato dall'OCC di Tivoli, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] CAP [REDACTED], C.F. [REDACTED], professione di [REDACTED].

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non essere legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012¹;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Lo scopo del presente incarico è quello di attestare, ai sensi dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, la fattibilità della proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti formulato dal Debitore.

Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.

La proposta di accordo come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del Debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi;
- dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Milano.

¹ Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come *sovraindebitamento*: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni".

Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Tabella 1: Dati anagrafici del Debitore:

	Dati del Debitore [REDACTED]
Tipologia	Persona fisica
Titolo Personale	Sig.ra
Cognome	[REDACTED]
Nome	[REDACTED]
C.F.	[REDACTED]
Comune di nascita	[REDACTED]
Data di nascita	[REDACTED]
Comune di residenza	[REDACTED]
Indirizzo di residenza	[REDACTED]
CAP	[REDACTED]
Situazione Occupazionale	[REDACTED]
Ruolo Procedura	[REDACTED]

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Certificato Contestuale di Residenza, di Stato di Famiglia della Sig.ra
[REDACTED]



Protocollo ANPR: 697796777

COMUNE DI MILANO

Certificato contestuale di Residenza, di Stato di famiglia

Il Sindaco

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/1989, N.223;

Visti i dati registrati dal COMUNE DI [REDACTED]

Certifico che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cognome [REDACTED]

Nome [REDACTED]

Risulta nato il [REDACTED] in [REDACTED]

Atto N. 29 parte 1 serie A - anno 1976 - Comune di ROMA (RM) - Ufficio 15

(C.F. [REDACTED])

Risulta iscritta nella famiglia anagrafica così composta:

Cognome [REDACTED]

Nome [REDACTED]

nata il [REDACTED] in [REDACTED]

Atto N. 29 parte 1 serie A - anno 1976 - Comune di ROMA (RM) - Ufficio 15

(C.F. [REDACTED])

Cognome [REDACTED]

Nome [REDACTED]

nato il [REDACTED] in [REDACTED]

Atto N. 94 parte 2 serie B - anno 2012 - Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)

(C.F. [REDACTED])

Risulta iscritta all'indirizzo:

[REDACTED] - Lettera: L

Comune [REDACTED]

Data 17/11/2021

Il Sindaco del COMUNE DI MILANO

GIUSEPPE SALA

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Rilasciato in esenzione da imposta di bollo per uso:
PROCESSUALE (certificarsi da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e
Circ. Agenzia delle entrate, 14.9.2002, n. 70/E

Riscossi Euro 00,00 per diritti di segreteria

1 / 1

ALL. N° 31

Dott. ANTONINO SPANO' - Via Tacito n° 84 - 00193, Roma
Telefono-Fax: 06-92935609 - Pec: dott.antoninospano@pec.it

Pag. 7 di 42

Certificato del Casellario Giudiziale di [REDACTED]



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Longo di Nascita

Sesso

[REDACTED]

CERTIFICATO NUMERO: 10227/2021/R

sulla richiesta di:
per uso:

INTERESSATO

AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)



Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

TIVOLI 2009/2021 10-45



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
Eusemi Andrea

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalla norma sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI
CASELLARIO GIUDIZIALE

Si attesta l'avvenuto pagamento
(art. 273(L) e 385 T.U. 30/03/02 n. 115)
diritto di certificato.

Il Cancelliere

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
Eusemi Andrea

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Indicazione delle cause dell'indebitamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Per il proponente: Sig.ra [REDACTED] C.F. [REDACTED], nata a Roma il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] Via [REDACTED], assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Roma (C.F. [REDACTED] PEC: [REDACTED] elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in [REDACTED] [REDACTED], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato.

1. CRITERIO SOGGETTIVO: Stato di Sovraindebitamento e Cause

La sig.ra [REDACTED] versa in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6 co 2 lett. a) della legge 3/2012, inteso quale "situazione di perdurante squilibrio" tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Le obbligazioni a carico della proponente ammontano complessivamente ad € 213.301,21 circa che non potranno mai essere adempiute con i suoi redditi in quanto peraltro non occupata.

Le cause della crisi possono imputarsi, principalmente, nella sottoscrizione di una fideiussione di rilevantissima entità - peraltro sproporzionata alle condizioni al tempo reddituali della garante - rilasciata in favore della Sviluppo Immobiliare S.r.l. avente ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la gestione, la concessione, l'acquisizione in uso di terreni e fabbricati (ALL. N° 3 "Visura storica società Sviluppo Immobiliare s.r.l.")

In data 03.03.2008 la società Sviluppo Immobiliare s.r.l. stipulava con la società Locat s.p.a., facente parte del gruppo Unicredit, un contratto di leasing (ALL. N° 4 "Contratto di leasing") di un compendio immobiliare sito in via di torre spaccata n. 172.

A garanzia dell'adempimento, in data 03.03.2008, la sig.ra [redacted], congiuntamente al sig. [redacted] (socio minoritario della Sviluppo Immobiliare S.r.l. con una quota pari al 2%), sottoscrisse un documento, rilevatosi poi un contratto di fideiussione (ALL. N° 5 "Fideiussione del 3.03.2008") "autonoma, senza eccezioni ed a prima richiesta fino all'importo di € 6.003.210,00 (seimilionitremiladuecentodieci/00)".

Al momento della sottoscrizione di detta fideiussione, la sig.ra [redacted] era dipendente della Banca Mb s.p.a.

La suddetta garanzia personale è stata richiesta dall'Istituto di credito quale condizione per la concessione del credito alla Sviluppo Immobiliare S.r.l., riferibile e comunque amministrata ad oggi dal padre della ricorrente Signor [redacted] (come da visura camerale allegata sub doc. 3).

Al riguardo, occorre inoltre considerare che il debito contratto per il rilascio di garanzie personali, come quello derivante dall'escussione di fideiussioni, è un debito potenziale, ovvero il cui recupero è destinato ad essere azionato da parte del creditore solo allorché il debitore principale (la Sviluppo Immobiliare S.r.l.) non risulti più in bonis, ma sia insolvente e definitivamente privato del credito bancario.

Com'è noto, è prassi comune degli istituti finanziari concedere finanziamenti solo a fronte del rilascio di garanzie, a prescindere dalla propria volontà e dall'effettiva capienza del patrimonio personale.

L'unica modalità possibile di ottenere finanziamenti da parte degli Istituti Bancari, specie nel periodo di crisi economica globale nel corso del quale la Ricorrente ha prestato la garanzia causa del sovraindebitamento, era esattamente quello di sottoscrivere contratti fideiussori, preferibilmente da parte di molteplici soggetti che si potessero obbligare in solido, cosicché le Banche si sentissero meglio tutelate.

A causa dell'inadempimento della Sviluppo Immobiliare S.r.l. al leasing stipulato, la banca creditrice ha messo in mora tutti i fideiussori procedendo al recupero del proprio credito, instaurando la procedura monitoria e di esecuzione forzata sul bene immobile della Signora [redacted], non avendo l'altro garante [redacted] alcun patrimonio da espropriare.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Si evidenzia che la signora [REDACTED] è totalmente estranea alla Sviluppo Immobiliare S.r.l. in quanto, non solo non ha mai rivestito alcuna carica amministrativa nella predetta società, ma nemmeno è stata mai socia della medesima.

In particolare, la Unicredit leasing S.p.A. (già Locat S.p.A.) chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 9454/2016 R.G.N. 74324/2015 del 25 marzo 2016, con il quale il Tribunale di Milano ha condannato la Sviluppo Immobiliare S.r.l., il Sig. [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] a pagare in favore della UniCredit Leasing S.p.A., la somma di Euro 161.241,01, gli interessi come da domanda, nonché le spese liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, Euro 406,50 per spese oltre IVA e CPA (ALL. N° 6 "Decreto ingiuntivo n. 9454/2016").

La richiesta della UNICREDIT LEASING di pagare immediatamente la fideiussione con il decreto ingiuntivo opposto e che costituisce titolo esecutivo della procedura immobiliare pendente presso il Tribunale di Tivoli ha determinato l'insolvenza della debitrice, che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La Signora [REDACTED] ricevuta la notifica del succitato decreto ingiuntivo, prendeva atto che il documento al tempo sottoscritto era una fidejussione e quindi si opponeva e all'esito del conseguente giudizio di opposizione, con Sentenza n. 3884/2017 – RGN. 31523/2016, il Tribunale di Milano confermava il decreto ingiuntivo condannando altresì la Sig.ra [REDACTED] (unitamente ed in solido al socio [REDACTED] al pagamento in favore di Unicredit Leasing S.p.A. (ora Relais SPV S.r.l. in forza dell'operazione di cartolarizzazione) delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 11.000,00 oltre IVA e C.P.A., come per legge (ALL. N° 7 "Sentenza n. 3884/2017").

In data 11 giugno 2021, la società Relais SPV notificava all'odierna ricorrente [REDACTED] atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento di euro 175.552,51, oltre spese ed accessori di legge (ALL. N° 8 "Atto di precetto") seguito da pignoramento immobiliare notificato in data 12.07.2021 sull'abitazione principale di proprietà della medesima, sita in P.zza [REDACTED], Via [REDACTED] L.R.G.E. 284/2021 (ALL. N° 9 "Atto di pignoramento Relais SPV").

Ritenendo la condotta del creditore precedente illegittima e abusiva, la sig.ra [REDACTED] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. al fine far accertare la nullità della fideiussione per violazione della buona fede contrattuale, violazione dell'art. 1283 c.c., erronea quantificazione del credito e far sospendere l'efficacia dell'esecuzione anche in considerazione dei gravi problemi di salute suoi e del figlio (ALL. N° 10 "Opposizione ex art. 615 c.p.c.").

Tuttavia, con ordinanza del 13.01.2022 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.262,00 oltre oneri di legge assegnando termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito (ALL. N° 11 "Ordinanza di rigetto sospensione").

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Avverso tale provvedimento, pur sussistendone i presupposti, la sig. [redacted] non ha proposto reclamo e non ha coltivato il giudizio di merito per non aggravare ulteriormente la propria situazione debitoria.

L'immobile pignorato sito in [redacted] casa coniugale e primaria della ricorrente, è gravato da un mutuo ipotecario in quanto in data 12.05.2005, con atto per Notaio [redacted] (rep. n. 321160-racc. n. 50870) sottoscriveva contratto di mutuo ipotecario con CHE BANCA (al tempo MICOS) per l'acquisto della casa di abitazione per un importo di €80.000 da restituire in 240 rate mensili da euro 459,87 con decorrenza dal 10/07/2005 al 10/05/2025 in solido con l'ex compagno sig. [redacted] (ALL. N° 12 "Contratto di mutuo del 12.05.2005") per l'acquisto di detto immobile.

Tale mutuo è a tasso variabile e finora, come risulta dalla documentazione allegata (ALL. N° 13 "Piano di ammortamento"), risultano regolarmente pagate tutte le rate scadute, salva la sospensione richiesta a seguito dell'emergenza sanitaria. Attualmente la rata di mutuo è di € 507,00 (oltre €150,00 all'anno per la tenuta del conto).

Dopo la fine della relazione con il signor [redacted], la Signora [redacted] con atto per Notaio Dott. [redacted] (rep. n. 79180 - racc. n. 2006) del 15 giugno 2007, ha acquistato con il supporto economico del padre [redacted] il diritto di proprietà della quota di ½ (un mezzo) dell'immobile con accollo della residua quota di mutuo di €38.585,00 (ALL. N° 14 "Contratto di acquisto quota del 15.06.2007").

Successivamente in data 23.05.2012, la sig.ra [redacted] ha contratto matrimonio con il Signor [redacted] (ALL. N° 15 "Certificato di matrimonio") dal quale sono nati due figli (il primo figlio [redacted] nato nel 2011, purtroppo deceduto dopo soli cinque giorni dalla nascita per un infarto intestinale, una complicazione rarissima della cardiopatia congenita operabile) e [redacted] nato a [redacted] il 1 [redacted]

Al figlio minore [redacted] purtroppo, all'età di due anni e mezzo veniva diagnosticato un grave ritardo verbale e delle funzioni legate al processo evolutivo con rilascio della c.d. 104 (art. 3 comma 3) e successivamente si aggiungeva una grave e rara patologia cardiaca genetica di cardiomiopatia da miocardio non compatto, con conseguente esenzione a vita, come risulta dal certificato rilasciato dall'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma in data 21.05.2021 (ALL. N° 16 "Certificato medico [redacted]") per la quale è costretto a sottoporsi a triplice terapia continuativa (logopedia e psicomotricità per 4 volte alla settimana e ogni sei mesi di ricovero in DH per la cardiopatia) nonché a periodici controlli strumentali cardiologici, altamente specializzati. Tale situazione di grave e rara patologia è oggetto di studio in cardiogenetica del Bambin Gesù di Roma da tre anni.

A causa di ciò, la madre sig.ra [redacted] è stata costretta a rinunciare all'attività lavorativa al fine di dedicarsi a tempo pieno all'assistenza del figlio minore [redacted]

La stessa ricorrente [redacted] come da certificazione della Dott.ssa [redacted] del 19 luglio 2021 (ALL. N° 17 "Certificato medico [redacted]"), soffre delle seguenti patologie: neoplasia tiroidea,

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ipotiroidismo acquisito, ipoparatiroidismo, ernia iatale, rettocele, ernie discali plurime a carico della colonna cervicale e lombare, psoriasi, condizione di insulinoresistenza, postumi della rottura del legamento crociato al ginocchio destro, sindrome del tunnel carpale bilaterale, motivo per il quale la Sig.ra [REDACTED] beneficia dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (ALL. N° 18 "Esenzione ticket [REDACTED]").

Risulta altresì di non chiara definizione la condizione cardiaca della Sig. [REDACTED], come da ecocardiogramma a cui la stessa è stata sottoposta in data 4 settembre 2020, che ha dato come esito una diagnosi di sospetto "miocardio non compatto", a seguito del quale la stessa è tuttora in attesa di svolgere ulteriori accertamenti, tra cui un'indagine genetica.

Sul punto si ribadisce, a riprova della familiarità con le patologie cardiache dell'odierna esecutata e ricorrente che la Sig.ra [REDACTED] ha perso un altro figlio, al quinto giorno di vita del piccolo, per la malattia cardiaca denominata "tetralogia di Fallot" (ALL. N° 19 "Certificato medico [REDACTED]").

La Signora [REDACTED] è pertanto **disoccupata dal 2011**, a causa dei gravi problemi nel corso delle gravidanze e dei successivi come sopra specificato, contando quindi solo sul sostentamento economico del marito [REDACTED], che si è fatto carico di tutte le spese familiari, ivi compreso il mutuo ipotecario.

2. CRITERIO OGGETTIVO: AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

La proponente ha proceduto alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria formulando la presente proposta di accordo con i creditori ex art. 8 della Legge n.3/2012.

La proponente, ai sensi dell'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modificazioni, dichiara di versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge; si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte pari ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente e per la stessa ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art.7 comma 2° della legge 3/2012; a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. d-bis) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione; d-quater) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

3. STATO PASSIVO: Situazione Debitoria - Elenco Creditori e Specifica voci di Debito

Considerato quanto sopra esposto, è possibile identificare e riscontrare le obbligazioni attualmente a carico della Signora [REDACTED], il cui totale ammonta ad € 213.301,21.

La ricostruzione dello "stato passivo" dell'istante è stata eseguita attraverso l'esame della seguente documentazione: a) estratti acquisiti presso il CRIF (ALL. n° 20 "Crif") e Centrale Rischi Banca d'Italia (ALL. N° 21 "Centrale rischi"), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (ALL. N° 22 "Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione"), estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate non ancora iscritti ruolo (ALL. N° 23 "Carichi pendenti Agenzia delle Entrate"), nonché documentazione richiesta al Comune di residenza, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati o ancora oggetto di invio alla riscossione.


All'esito di quanto esposto, si provvede, quindi, ad indicare la posizione debitoria della signora Ugolini, nel dettaglio di seguito indicato:

Tabella 3: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Fideiussione	161.241,01€	75,59%
Mutuo Ipotecario immobiliare	26.837,00€	12,58%
Spese Legali	19.573,50€	9,18%
Sanzioni, bolli auto, imposte	3.499,22€	1,64%
Tributi	2.150,48€	1,01%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 213.301,21.

Accordo di Ristrutturazione del Debiti [REDACTED]
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012



3.1) Elenco creditori e specifica voci di debito:

Nella seguente **Tabella n.1** si elencano i debiti per i quali l'istante risponde, quale obbligato in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell'importo e natura del debito.

Tabella 1: Dettaglio situazione debitoria [REDACTED]

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
 - ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

					NATURA ED ENTITA' DEL DEBITO		
N.	CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	PRIVILEGIO	VALORE IMMOBILE	RIDOTTO A CHIROGRAFICO PER INCAPENZA	CHIROGRAFICO	IPOTECARIO
A	CHE BANCA! chebanca.pec@legalmail.it	Mutuo	Privilegio ipotecario	€ 41.800,00			€ 26.837,00
B	RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	fideiussione	Ipoteca giudiziale	€ 41.800,00	€ 146.278,01	€ 146.278,01	€ 14.963,00
C	RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	Spese legali	Privilegio		€ 19.573,50	€ 19.573,50	
D	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	Sanzioni, bolli auto e imposte locali	Chirografari			€ 3.499,22	
E	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM) protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it	Imposte	Chirografari			€ 1.867,31	
F	REGIONE LAZIO (PENDENTE NON A RUOLO) protocollo@regione.lazio.legalmail.it	Imposte	Chirografari			€ 283,17	
TOTALE					€ 165.851,51	€ 171.501,21	€ 41.800,00
TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA						€ 213.301,21	

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Specifica delle voci di debito:

A) **Posizione debitoria nei confronti di Che Banca! S.p.A.** Per un totale di € 26.837,00. La suddetta posizione si riferisce al mutuo ipotecario stipulato in data 12.05.2005, con atto del notaio [redacted] [redacted] (rep. n. 321160-racc. n. 50870) con cui la Sig.ra [redacted] sottoscriveva contratto di mutuo ipotecario con **CHE BANCA** (al tempo MICOS) per l'acquisto della casa di abitazione per un importo di € 80.000,00 da restituire in 240 rate mensili da euro 459,87 con decorrenza dal 10/07/2005 al 10/05/2025 in solido con l'ex compagno, Sig. [redacted] (ALL. N° 12 "Contratto di mutuo del 12.05.2005") per l'acquisto dell'abitazione in [redacted] via M. [redacted] L. Tale mutuo è a tasso variabile e finora, come risulta dalla documentazione allegata (ALL. N° 13 "Piano di ammortamento"), risultano regolarmente pagate tutte le rate scadute, salva la sospensione richiesta a seguito dell'emergenza sanitaria. Attualmente la rata di mutuo è di € 507,21 (oltre € 150,00 all'anno per la tenuta del conto).

Dopo la fine della relazione con il sig. [redacted] la sig.ra [redacted] con atto per notaio [redacted] (rep. n. 79180 – racc. n. 20061) del 15 giugno 2007, ha acquistato con il supporto economico del padre [redacted] il diritto di proprietà della quota di ½ (un mezzo) dell'immobile con accollo della residua quota di mutuo di € 38.585,00 (ALL. N° 14 "Contratto di acquisto quota del 15.06.2007"). Allo stato attuale, come risulta dall'ALL. N° 20 "Crif", il debito residuo è pari ad € 26.837,00.

B) **Posizione debitoria nei confronti di Relais S.p.v.** per un totale di € 161.241,01. La suddetta posizione ha origine da un contratto di fidejussione (ALL. N° 5 "Fideiussione del 3.03.2008") sottoscritta dalla Sig.ra [redacted] congiuntamente al Signor [redacted] per consentire alla società gestita dal padre, Sviluppo Immobiliare S.r.l., di ottenere un leasing. A causa dell'inadempimento della Sviluppo Immobiliare S.r.l. al leasing stipulato, la Unicredit leasing s.p.a. (già Locat s.p.a.) chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 9454/2016 R.G.N. 74324/2015 del 25 marzo 2016, con il quale il Tribunale di Milano ha condannato la Sviluppo Immobiliare S.r.l., il Sig. [redacted] e la Sig.ra [redacted] a pagare in favore della UniCredit Leasing S.p.A., la somma di Euro 161.241,01, gli interessi come da domanda, nonché le spese liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, Euro 406,50 per spese oltre IVA e CPA (ALL. N° 6 "Decreto ingiuntivo n. 9454/2016").

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

C) **Posizione debitoria nei confronti di Relais s.p.v. per spese legali pari ad € 19.573,50.** La suddetta somma è relativa alle spese legali di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9454/2016 R.G.N. 74324/2015 del 25 marzo 2016, all'esito del quale, con sentenza n. 3884/2017 – RGN. 31523/2016, il Tribunale di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo condannando altresì la Sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore di Unicredit Leasing S.p.A. (ora Relais SPV S.r.l. in forza dell'operazione di cartolarizzazione) delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 11.000,00 oltre IVA e C.P.A., come per legge (ALL. N° 7 "Sentenza n. 3884/2017").

In seguito, in data 11 giugno 2021, la società Relais SPV ha notificato all'odierna ricorrente [REDACTED], atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento di euro 175.552,51, oltre spese ed accessori di legge (ALL. N° 8 "Atto di precetto") seguito da pignoramento immobiliare notificato in data 12.07.2021 sull'abitazione principale di proprietà della medesima, sita in [REDACTED] (RM), Via [REDACTED] L.R.G.E. 284/2021 (ALL. N° 9 "Atto di pignoramento").

Da ultimo, con ordinanza del 13.01.2022 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.262,00 oltre oneri di legge assegnando termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito (ALL. N° 11 "Ordinanza di rigetto sospensione").

Avverso tale provvedimento, pur sussistendone i presupposti, la signora [REDACTED] non ha proposto reclamo e non ha coltivato il giudizio di merito per non aggravare ulteriormente la propria situazione debitoria.

D) **Posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per un totale pari ad € 3.499,22.** La posizione in oggetto si riferisce al debito presente nell'ambito Territoriale di Roma alla data del 17.02.2022, come certificato dall'Ente a mezzo pec del 23/02/2022, di cui si riporta di seguito un estratto:

Agenzia delle entrate-riscossione, in relazione alla procedura in oggetto, con la presente provvede a trasmettere la certificazione del debito presente sull'ambito territoriale di ROMA aggiornata alla data del 17.02.2022.

POSIZIONE DEBITORIA	
	TOTALE DEBITO €
Totale imposta	€ 3.128,22
Diritti di notifica	€ 76,44
Interessi di mora	€ 129,01
Aggio a carico del contribuente	€ 165,55
Spese Esec. Tabellari	
Spese Esec. Piè di lista	
Totale	€ 3.499,22

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

E) **Posizione debitoria nei confronti di Comune di Rignano Flaminio (RM) per un totale di € 1.867,31.** La suddetta posizione si riferisce al debito della contribuente, Sig.ra [REDACTED] nei confronti del Comune di Rignano Flaminio (RM), come certificato dallo stesso Ente a mezzo pec in data 03.03.22. Gli importi sono così dettagliati:

- atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 2022/8514 del 25/02/2022 dell'importo di Euro 481,97 (preceduto dalla notifica in data 27/12/2021 dell'avviso di intimazione n. 202100021364 del 15/12/2021) relativo all'atto ingiuntivo n. 20160624100035374 del 12.10.2016 notificato in data 02.11.2016 relativo a Tari annualità d'imposta 2014 e atto ingiuntivo n. 20180624100002052 del 10.05.2018 notificato in data 16.01.2019 relativo alla Tari annualità d'imposta 2015;
- sollecito di pagamento relativo ai canoni idrici annualità 2015 - Provv. n. 62167 del 28.10.2020 notificato in data 02.11.2020 dell'importo di Euro 183,22;
- sollecito di pagamento relativo ai canoni idrici annualità 2016 - Provv. n. 63143 del 27.12.2021 notificato in data 11.01.2022 dell'importo di Euro 184,96;
- sollecito di pagamento relativo ai canoni idrici annualità 2017 - Provv. n. 64238 del 22.12.2020 notificato in data 04.01.2022 dell'importo di Euro 143,16;
- sollecito di pagamento Tari annualità 2016 - Prot. 23529 del 16.11.2021 (non ancora notificato poiché data la mancata consegna del 14/12/2021 risulta in giacenza presso il Comune di Rignano Flaminio) dell'importo di Euro 117,00;
- avviso di pagamento n. 2774 del 25.05.2017 relativo alla Tari annualità 2017 dell'importo di Euro 149,00;
- avviso di pagamento n. 2684 del 19.02.2018 relativo alla Tari annualità 2018 dell'importo di Euro 128,00;
- avviso di pagamento n. 2646 del 19.03.2019 relativo alla Tari annualità 2019 dell'importo di Euro 127,00;
- avviso di pagamento Prot. 22771 del 04.11.2021 relativo alla Tari annualità 2020 dell'importo di Euro 173,00;
- avviso di pagamento Prot. 23669 del 17.11.2021 relativo alla Tari annualità 2021 dell'importo di Euro 180,00.

F) **Posizione debitoria nei confronti di Regione Lazio per un totale di € 283,17.** La situazione debitoria suddetta riguarda l'annualità 2020, poiché, come da riscontro pec dell'Ente (ALL. n° 24 "Precisazione del credito Regione Lazio"), la Sig.ra [REDACTED] risulta debitrice, per i veicoli targa [REDACTED] e targa [REDACTED].

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti

– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

rispettivamente dell'importo di € 27,96 e di € 255,21 (tassa, sanzioni e interessi) il cui termine ultimo per la regolarizzazione era il 31/12/2021 (Determinazione n. G14520 del 24/11/2021). Il totale delle somme dovute pur non ancora iscritte a ruolo è dunque pari ad € 283,17.

Si evidenzia infine che il debito nei confronti della Regione, ad eccezione del ruolo 2020, è incluso nell'estratto di ruolo dell'agenzia delle entrate riscossione come da precisazione (ALL. N° 24 "Precisazione del credito Regione Lazio").

Il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica attesta che non risultano carichi pendenti (ALL. N° 25 "Carichi pendenti Procura della Repubblica") così come il sistema informativo del Casellario Giudiziale (ALL. N° 26 "Casellario giudiziario") rilasciato dal Ministero della Giustizia risulta nulla. Si aggiunge che a seguito delle verifiche e dai riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione non è stato rilevato alcun atto impugnato o impugnabile dai creditori.

La posizione debitoria complessiva della Sig.ra è pari ad euro 213.301,21.

4. ELENCO BENI DEL DEBITORE

Inventario beni immobili

Natura	Categoria	% Proprietà	Valore di stima	Costi di ripristino	Valore al netto dei costi	Indirizzo	Foglio	Part.	sub	Consistenza
Immobile a destinazione ordinaria	Abitazione di tipo civile cat. A/2 Classe 3	100 %	€ 71.000,00 ¹	€ 29.200,00	€ 41.800,00 (compreso il garage pertinenziale)		11	802	11	4 vani Mq. 71 R.C. € 516,46
Immobile a destinazione ordinaria	Autorimessa a cat. C/6 Classe 5	100 %	-	-	-		11	802	6	Mq. 57 R.C. € 47,10

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

La proponente, come risulta dalla visura catastale (ALL. N° 26 "Visura catastale") è proprietaria dei seguenti beni:

1) Immobile a destinazione ordinaria di tipo civile A/2 classe 3; Foglio: 11; Part. 802; Sub: 11 Prov.: RM; Comune: [redacted] Indirizzo: [redacted] Consistenza: [redacted] Mq. [redacted]

Il diritto di proprietà sull'immobile è: proprietà per 1/1.

Valore di stima dell'immobile 71.000 €.

Valore al netto dei costi di ripristino: € 41.800,00, comprensivo del garage pertinenziale di cui al punto n. 2).

2) Immobile a destinazione ordinaria di tipo Autorimessa cat. C/6 classe 5; Foglio: 11; Part. 802; Sub: 6 Prov.: RM; Comune: [redacted] Indirizzo: [redacted] Consistenza: Mq. [redacted]

Il diritto di proprietà sull'immobile è: proprietà per 1/1.

Sull'immobile citato, privo peraltro di abitabilità, risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli:

1) Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo ipotecario in favore di CHE BANCA (già Micos Banca S.p.A.) iscritta contestualmente alla stipula del mutuo, presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 in data 24.05.2005 ai nn. 321160/50870;

2) Ipoteca giudiziale in favore di Unicredit leasing S.p.a. iscritta presso l'Agenzia del territorio di Roma 2 in data 29.03.2018 ai nn. 14782/2408.

Il bene è pignorato ed è oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE 284/2021 promossa da Do value S.p.A. per la mandataria Relais SPV per un credito precettato di € 175.552,51.

Inventario beni mobili [redacted]

Da estratta visura al Pra (ALL. N° 28 "Visura Pra") si evince che l'istante risulta proprietaria di un autoveicolo e di un motoveicolo. Per detti beni si è caricato di dare una valutazione del valore di mercato, considerando l'anno di immatricolazione; l'eventuale acquisto di seconda mano (auto usata o nuova), prendendo a riferimento il valore medio dei prezzi riscontrabili dai più noti portali di vendita auto/ moto. Più precisamente si evidenzia quanto segue.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
 – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Tabella 4.1. Dettaglio beni registrati

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Specifiche	Anno immatric.	Valore di Stima
Autovettura ¹	Nissan Qashqai Bifuel	100,00%	1	Targa	2012	€ 3.900,00
Motoveicolo ²	Honda SH 150	100,00%	1	Targa	-	€ 902,00

Di seguito il dettaglio dei beni mobili registrati:

1) Autovettura Nissan Qashqai Bifuel – 1598 Berlina; Carburante: Benzina e Gas Liquido; Cambio: manuale; Targa (ALL. N° 27 "Visura PRA").

Valore di stima € 3.900,00: valutazione effettuata tenendo conto delle caratteristiche del bene, ovvero tipologia, anno di immatricolazione, km percorsi, condizioni generali.

2) Motoveicolo Honda SH - Targa

Valore di stima € 902,00: valutazione effettuata tenendo conto delle caratteristiche del bene, ovvero tipologia, anno di immatricolazione, km percorsi, condizioni generali.

Tabella 4.2 Dettaglio crediti

Si evidenzia in capo all'istante la titolarità delle seguenti carte prepagate e ricaricabili:

Tipologia	Descrizione	N. conto	Saldo
Carta	Postepay Evolution	n. ***6945	Saldo al 18.11.2021 € 11,66
Carta	Postepay Evolution	n. ***9161	€ 776,46

Dettaglio Crediti:

La sig.ra risulta intestataria di due carte Postepay Evolution, la n. ***6945 con un saldo al 18.11.2021 pari ad € 11,66, e la n. ***9161 con un totale di € 776,46 (ALL. N° 29 " Estratto conto Postepay").

Il conto è oggetto di pignoramento presso terzi ex D.P.R. 602/1973 da parte del Comune di Rignano Flaminio per l'importo di € 481,97 (ALL. N° 30 "Pignoramento crediti presso terzi Comune di Rignano Flaminio").

5. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Tabella 1: Dati Redditali anno 2021

Dati redditali attuali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore*	€ 640,00
Ulteriore reddito netto mensile**	€ 289,00
Totale Reddito Mensile	€ 929,00

* l'attuale reddito netto mensile equivale al reddito di emergenza ex Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" di cui la Sig.ra [redacted] ha ricevuto tre rate;

** tale ulteriore reddito si riferisce all'indennità di frequenza ex legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") da parte dell'Inps per il figlio [redacted]

Con riferimento alle spese di sostentamento del nucleo familiare, occorre preliminarmente evidenziare quanto segue:

La sig.ra [redacted] in data 23 dicembre 2012, come risulta dal certificato di matrimonio (ALL. N° 15 "Certificato di matrimonio"), ha contratto matrimonio con il sig. [redacted] nato a Roma il [redacted]

Il nucleo familiare della sig.ra [redacted] come risulta dal certificato di stato di famiglia (ALL. N° 31 "Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia") è così composto:

- 1) [redacted] nata a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted])
- 2) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted])

Il coniuge [redacted] nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]) non è inserito nello stato di famiglia, essendo residente in Rignano Flaminio [redacted], ALL. N° 32 "Certificato di residenza [redacted]".

Il sig. [redacted] è assunto dal 19 luglio 2021 della società di somministrazione di lavoro Valori s.p.a. come scaffalatore del noto negozio Maury's come da contratto di lavoro per il periodo 19.07.2021 al 31.10.2021 successivamente prorogato dal 1.11.2021 al 31.7.2022 percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00 mensili circa che si allega (ALL. N° 33 "Contratto di lavoro [redacted]".

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [redacted]
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

La sig.ra [redacted] beneficia esclusivamente dell'indennità di frequenza ex legge 104/1992 da parte dell'Inps per il figlio di € 289,00 circa mensile e ha ricevuto reddito di emergenza ex d.l. 34/2020 di € 640,00 mensili di tre rate (ALL. N° 35 "Reddito di cittadinanza").

La condizione economica del nucleo familiare della Sig.ra [redacted], composto dalla stessa, dal marito [redacted] e dal minore [redacted] come da certificazione ISEE Corrente, rilasciata dall'Inps (ALL. N° 36 "Attestazione ISEE") è pari a soli Euro 3.651,63.

A rendere la situazione maggiormente complicata, sia sotto il profilo psichico sia finanziario, è la difficile situazione familiare ed i problemi di salute sia personali che del figlio e che ha ulteriormente compresso le disponibilità liquide della famiglia (ALL. N° 16 "Certificato medico [redacted]", ALL. N° 17 "Certificato medico [redacted]", ALL. N° 18 "Esenzione ticket [redacted]" e ALL. N° 19 "Certificato medico").

6. Spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare

Il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.537,00, come da dichiarazione che si produce (ALL. N° 34 "Dichiarazione spese di sostentamento sottoscritta per garanzia anche da [redacted] e che tengono conto della rata di mutuo integralmente sostenuta dal marito [redacted], nonché del contributo occasionale della madre della sig.ra [redacted]

Spese nucleo familiare	€
Totale Spese Mensili	€ 1.537,00

7. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalle informazioni acquisite risulta che la sig.ra [REDACTED] non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni per cui l'ill.mo Giudicante a cui sarà sottoposta l'odierna proposta potrà accertare l'assenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre tutti gli effetti protettivi, in linea con la procedura anche, ai fini della sospensione delle procedure esecutive in corso nonché dell'inibizione all'avvio di eventuali procedure esecutive.

8. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO E CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'EVENTUALE ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

La proponente intende, accedere alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi secondo le previsioni richiamate dalla Legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo sarà depositata presso il tribunale di Tivoli, nel cui circondario risiede la debitrice.

La proposta, ai sensi dell'Art. 8 – comma 1-ter, prevede il rimborso, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della debitrice, in regolare ammortamento che vede, ad oggi, un residuo di € 26.837,00.

L'unico attivo disponibile messo a disposizione degli altri creditori è dato da una finanza esterna per complessivi € 21.999,58 (di cui € 1.999,58 in prededuzione in favore dell'OCC Gestore della crisi ed €20.000,00 in favore della procedura) da pagare entro trenta giorni dall'omologa dell'accordo.

Il contenuto dell'accordo che il Debitore ha delineato, per raggiungere l'esdebitazione, prevede di soddisfare i creditori, utilizzando la finanza esterna messa a disposizione dalla zia sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], a condizione che venga omologato l'accordo.

Si depositano le ultime tre dichiarazioni dei redditi della sig.ra [REDACTED] (ALL. N° 37 "Modelli 730 [REDACTED] 2019-2020-2021").

Tale circostanza, di per sé, determina l'assoluta convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria perché, in caso di liquidazione, le somme messe a disposizione non verrebbero a far parte dell'attivo liquidatorio.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

L'immobile staggito è gravato da mutuo ipotecario e, pertanto, in caso di vendita all'asta del bene troverebbe integrale soddisfazione esclusivamente l'istituto mutuante, mentre avrebbero una soddisfazione soltanto parziale.

La presente proposta di accordo di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori chirografari e privilegiati, ivi compreso il **creditore procedente**, il quale verrà soddisfatto con l'attribuzione del residuo valore del bene immobile, come di seguito determinato.

Infatti, la predetta incapacienza patrimoniale della ricorrente determina, *ipso iure*, la falcidia di alcuni crediti privilegiati (in particolare quelli derivanti dal decreto ingiuntivo n. 9454/2016 e sentenza di condanna n. 3884 del 2017) con retrocessione dei medesimi a pari grado chirografo.

Si dimostrerà nel prosieguo che, l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene (immobile) della ricorrente sul quale insiste la prelazione.

Fatta questa doverosa premessa, il valore dell'immobile in cui risiede la famiglia della proponente è stato stimato in €71.000,00 incluso il garage pertinenziale, come da perizia tecnica di stima redatta dall'arch. [REDACTED] (ALL. N° 38 "Perizia giurata valore immobile casa coniugale pignorato").

Tuttavia tale valore dovrà essere decurtato dei costi di ripristino di tutte le opere difformi al progetto quantificate dal tecnico in € 29.200,00 sulla base dei prezzi regionali.

Il valore attuale dell'immobile, peraltro anche privo di certificato di abitabilità, al netto dei costi di ripristino, è stato stimato in **€ 41.800,00**.

Pertanto, l'immobile ha una capienza per un valore residuo di soli **€ 14.963,00 (€41.800-€26.837 residuo mutuo ipotecario)**.

La convenienza del piano risiede nella possibilità di soddisfare, seppure parzialmente, tutti i creditori della signora [REDACTED]

Al contrario, la vendita all'asta dell'immobile non garantirebbe una pari soddisfazione del creditore procedente (peraltro di grado posteriore rispetto al creditore ipotecario che vanta un credito residuo di € 26.837,00), atteso che difficilmente l'immobile sarebbe venduto al primo incanto, andando incontro ad un verosimile ulteriore ribasso.

Considerate le dinamiche delle aste immobiliari, ove non è usuale la vendita del bene al primo tentativo, la proposta appare vantaggiosa in quanto consentirebbe ai creditori di ricavare una somma verosimilmente non inferiore a quella ricavabile nell'esecuzione individuale e/o nella liquidazione del patrimonio e, al tempo stesso, garantirebbe una rilevante riduzione dei tempi di realizzo e non graverebbe i creditori delle maggiori spese connesse all'esecuzione forzata.

Quindi, l'importo offerto appare ictu oculi più conveniente di quello ritraibile dalla liquidazione del patrimonio e dalla procedura esecutiva individuale.

9. FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA

Nell'odierna proposta la finanza esterna, (cfr. Cass, 8 giugno 2012, n.9373), si fonda sulla neutralità dell'apporto del terzo rispetto al patrimonio del debitore; le risorse del terzo non comportano né un incremento dell'attivo né un aggravio del passivo.

Il diverso trattamento, che la proposta dell'Istante intende garantire al creditore Relais SPV risulta giuridicamente fattibile in considerazione del fatto che il flusso finanziario deriva integralmente da finanza esterna e, pertanto, non assoggettata al vincolo dell'ordine delle cause di prelazione.

Qui di seguito vengono dettagliati i crediti con le relative percentuali di soddisfacimento e il grado di privilegio che gli assiste, con la precisazione che il **soddisfacimento, si ribadisce, avviene esclusivamente mediante l'utilizzo di finanza esterna.**

- Una soddisfazione pari ad € 1.999,58, che assicura l'integrale pagamento del compenso spettante all'OCC da soddisfarsi in prededuzione ex art. 13 comma 4 bis legge 3/2012;
- una soddisfazione pari ad € 15.000 (= 75% dell'importo messo a disposizione della finanza esterna per il creditore privilegiato declassato al chirografo Relais Spv. L'importo complessivo di Relais SPV comprensivo delle spese legali ammonta a complessivi € 180.814,51 e, rapportato a tale dato, la percentuale di soddisfacimento è pari all' 8,3%;
- una soddisfazione pari ad €5.000 (= 25% dell'importo messo a disposizione della finanza esterna) per i creditori chirografari per natura e declassati.

Nella sottostante tabella si riporta la proposta di riparto della somma di finanza esterna di € 20.000,00, con le relative percentuali di soddisfazione dei creditori della sig.ra [redacted]

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
 – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

CREDITORE	GRADO	DEBITO	PROPOSTA	% SODDISFAZIONE
RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	Ipoteca grado 2*	€ 14.963,00	€ 14.963,00	100 %
RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	Declassato al chirografo	€ 146.278,01	€ 3.773,97	2,58 %
RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	Declassato al chirografo	€ 19.573,50	€ 978,68	5 %
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	Chirografo	€ 3.499,22	€ 174,96	5 %
COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM) protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it	Chirografo	€ 1.867,31	€ 93,37	5 %
REGIONE LAZIO protocollo@regione.lazio.legalmail.it	Chirografo	€ 283,17	€ 14,16	5 %
TOTALE		€ 186.464,21	€ 19.998,14	

10. DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI VOTO

Ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto col voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Pertanto, le percentuali di voto risultano come segue:

Tabella 10.1 – Riepilogo situazione debitoria con ripartizione dei Creditori

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti **[REDACTED]**
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012


N.	CREDITORI VOTANTI	VANTATO	% DI VOTO
A	RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	€ 180.841,51	96,97 %
B	CHE BANCA! chebanca.pec@legalmail.it	€ 26.837,00	0,00 %
C	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 3.499,22	1,88 %
D	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM) protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it	€ 1.867,31	1,00 %
E	REGIONE LAZIO protocollo@regione.lazio.legalmail.it	€ 283,17	0,15%
TOTALE ESPOSIZIONE		€ 213.328,21	100,00%

e così pari al 100% dei crediti ammessi al voto.

La percentuale di voto attribuita a ciascun creditore ammesso è stata calcolata sulla somma dei crediti, detratti quelli privilegiati il cui pagamento è proposto integralmente, mentre tutti gli altri crediti sottoposti a falcidia sono ammessi al voto.

Si evidenzia infine che il creditore Che banca! non è rilevante ai fini della determinazione della percentuale di voto, in quanto sarà soddisfatto integralmente mediante il pagamento delle rate del mutuo già in corso.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012



Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Ad oggi non è presente alcun documento attestante atti del Debitore impugnati dai creditori.

Indicazione della eventuale esistenza di crediti eventualmente rientranti nella categoria di cui all'art. 7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE) e di crediti impignorabili

Dall'esame della documentazione si rileva che:

- a) non esistono "crediti rientranti nella categoria di cui all'art.7, comma 1 III periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'UE)";
- b) *"Le risorse proprie dell'Unione europea (UE) sono le principali fonti di entrate per il bilancio dell'UE. Le sue spese annue non possono superare le sue entrate (cioè gestisce un bilancio in pareggio).*

Sono previsti tre tipi di risorse proprie:

- *tradizionali: queste comprendono principalmente i dazi doganali sulle importazioni verso l'UE e le quote sullo zucchero. I paesi mantengono il 25 % dei dazi riscossi, a copertura delle spese di riscossione;*
- *base sull'imposta sul valore aggiunto (IVA): una percentuale dello 0,3 % della base imponibile IVA di ciascun paese dell'UE è trasferita all'UE;*
- *basate sul reddito nazionale lordo (RNL): ogni paese dell'UE trasferisce all'UE un tasso percentuale uniforme del suo RNL. La percentuale è regolata in modo che le entrate complessive corrispondano al livello concordato dei pagamenti. Si tratta della principale fonte di entrate dell'UE."*

Fonte: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/community_own_resources.html?locale=it

- c) Non esistono crediti rientranti nella categoria dei "crediti impignorabili" dove per tali crediti si intende:

"Art. 545. C.p.c.

Crediti impignorabili.

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2).

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (3).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (4)(5).

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (6).

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; C.p.c. 514] (7).

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (8).

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (9).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (10).

(1) Comma così sostituito dall'art. 97, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto».

(2) Per quanto riguarda il sequestro, il pignoramento o la cessione degli assegni familiari, vedi l'art. 22, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente gli assegni familiari.

(3) Comma così modificato dall'art. 97, D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di

salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore».

(4) Vedi, anche, per i limiti di pignorabilità, l'art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 marzo 1968, n. 20 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, del c.p.c., in riferimento all'articolo 3 Cost. Con sentenza 11-20 marzo 1970, n. 38 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 545, quarto comma, e 553 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 209 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, Cost. Con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 28 Cost. Con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 434 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, quarto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 36, primo comma, Cost. Con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 259 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 21 ottobre-3 dicembre 2015, n. 248 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'inammissibilità della questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

(6) Comma così sostituito dall'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 aprile 1974, n. 102 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 31 Cost. La stessa Corte, con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., e dell'art. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, e 28 Cost. Per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, vedi gli articoli 1-4, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e gli artt. 16, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

(8) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(9) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(10) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertita, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

Lo scopo dell'art. 545 c.p.c. è quello di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa.

La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Corte Cost. 3 dicembre 2015 n. 248

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, i limiti della pignorabilità concernono i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato.

Nel caso in cui l'accredito dei ratei della pensione o dei trattamenti assimilati venga effettuato, come di frequente avviene, su un conto corrente bancario o un libretto di risparmio, gli accrediti stessi si confondono con il resto delle somme ivi giacenti. Allo stato della legislazione e della giurisprudenza, dunque, la tutela del fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare appare caratterizzata quantomeno da disomogeneità e, nella specifica fattispecie di contratto di conto corrente, dall'assenza di norme idonee a garantire l'impignorabilità di quella parte della prestazione previdenziale che vale ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita costituzionalmente garantite.

Corte Cost. 15 maggio 2015 n. 85

Le disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c., in materia di concorso simultaneo di vincoli espropriativi "interno" (nel senso che operano nel medesimo processo esecutivo), possono trovare applicazione anche all'ipotesi di concorso "esterno" (ovvero nel caso in cui i vincoli siano imposti in procedure esecutive distinte, da diversi

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:


- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Debitore un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata.

Tabella 10: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio	% Voto
Ipoteca grado 2*	RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	€ 14.963,00	100,000%	€ 14.963,00	0,000%	0,000%
Declassato al chirografo	RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	€ 146.278,01	2,580%	€ 3.773,97	97,420%	85,293%
Declassato al chirografo	RELAIS SPV relais.spv@pec.spv-services.eu	€ 19.573,50	5,000%	€ 978,68	95,000%	11,413%
Chirografo	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it	€ 3.499,22	5,000%	€ 174,96	95,000%	2,040%
Chirografo	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM) protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it	€ 1.867,31	5,000%	€ 93,37	95,000%	1,089%
Chirografo	REGIONE LAZIO protocollo@regione.lazio.legalmail.it	€ 283,17	5,000%	€ 14,16	94,999%	0,165%
TOTALE		€ 186.464,21		TOT. DEBITO CONSOLIDATO € 19.998,14	TOT. VOTO 100 %	

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012



Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Accordo presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Tabella 11: Sintesi Accordo di Ristrutturazione del Debito

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione;

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori (allegata visura).

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Accordo predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora l'istante Sig.ra [REDACTED] chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Con osservanza

Dott. Antonino Spanò


Antonino Spanò
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
– ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione esaminata	Allegato n.
Istanza di nomina del Gestore	1
Nomina Gestore della Crisi	2
Visura storica società Sviluppo immobiliare s.r.l.	3
Contratto di leasing	4
Fideiussione del 3.03.2008	5
Decreto ingiuntivo n. 9454/2016	6
Sentenza n. 3884/2017	7
Atto di precetto	8
Atto di pignoramento Relais SPV	9
Opposizione ex art. 615 c.p.c.	10
Ordinanza di rigetto sospensione	11
Contratto di mutuo del 12.05.2005	12
Piano di ammortamento	13
Contratto di acquisto quota del 15.06.2007	14
Certificato di matrimonio	15
Certificato medico [REDACTED]	16
Certificato medico [REDACTED]	17
Esenzione ticket [REDACTED]	18
Certificato medico [REDACTED]	19
Crif	20
Centrale rischi	21
Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione	22
Carichi pendenti Agenzia delle Entrate	23
Precisazione credito Regione Lazio	24
Carichi pendenti Procura della Repubblica	25
Casellario giudiziario	26
Visura catastale	27
Visura pra	28
Estratto conto Postepay	29
Pignoramento crediti presso terzi Comune di Rignano Flaminio	30

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti [REDACTED]
- ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia	31
Certificato di residenza [REDACTED]	32
Contratto di lavoro di [REDACTED]	33
Dichiarazione spese di sostentamento sottoscritta per garanzia anche da [REDACTED]	34
Reddito di cittadinanza	35
Attestazione Isee	36
Modelli 730 [REDACTED] 2019-2020-2021	37
Perizia giurata valore immobile casa coniugale pignorato	38

